

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 10/11/2021

FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 22/02/2021, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 02/09/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 rate nel mese di febbraio 2020.

Concludeva richiamando i rimborsi in conto estintivo - sia a titolo di interessi che di commissioni non maturate- facendo istanza per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.550,76 "ovvero il maggiore o minor importo ritenuto corretto eventualmente anche in applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi", di cui:

- a) € 439,36 a titolo di "commissioni di attivazione"
- b) € 2.111,40 a titolo di "commissioni rete distributiva".

Reclamava, anche, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e l'importo di € 20,00 per il ristoro delle spese di procedura.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente, che sosteneva l'inapplicabilità della sentenza della CGUE "Lexitor" nell'ordinamento italiano.

Eccepiva l'assenza di obblighi restitutori ritenendo esplicitamente e chiaramente indicate nel contratto, all'art. 5, le voci di costo rimborsabili e quelle non rimborsabili, quali le spese di attivazione e gli oneri di rete distributiva.

Dichiarava quindi che le commissioni finanziarie cui faceva riferimento la ricorrente erano state rimborsate come indicato anche nel conteggio estintivo alla voce "rimborso commissione gestione" per un importo pari ad euro 1.259,65.

Specificava che il costo della copertura assicurativa era stato interamente sostenuto dell'intermediario stesso.

Sosteneva che con la sottoscrizione del conteggio estintivo la ricorrente aveva dichiarato la volontà di porre fine al rapporto di finanziamento e di ritenersi pienamente soddisfatta, avendo ricevuto dall'intermediario tutto quanto dovuto, rinunciando a qualsiasi domanda inerente al contratto di finanziamento oggetto di anticipata estinzione, fatto salvo il rimborso di eventuali quote non incassate e che saranno rimborsate.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Dalla documentazione istruttoria versata agli atti risulta sul conteggio estintivo un abbuono di € 3.290,52 a titolo di interessi non maturati ed un ulteriore rimborso di € 1.259,65 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione. Con riferimento alle commissioni di attivazione risulta che la descrizione contenuta nell'art. 5 del contratto non è identica a quella del SECCI (che, ai sensi dell'art. 1 del contratto è parte integrante dello stesso).

Il contratto riporta la sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente.

DIRITTO

Il Collegio evidenzia che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere valutato alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e dei successivi interventi normativi, come interpretati dalle decisioni susseguites in materia del Collegio di Coordinamento.

A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia UE, infatti, il Collegio di Coordinamento ABF ha emesso la decisione n. 26525/19 sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. L'orientamento consolidato era quello di rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

La giurisprudenza di merito sopravvenuta alla citata pronuncia "Lexitor" aveva ritenuto che l'art. 125 sexies TUB dovesse interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore aveva diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Pertanto, la clausola negoziale che avesse disposto in senso eventualmente contrario al riconoscimento di tale diritto sarebbe stata da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1° 9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consentiva per vero di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore avesse diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono infatti essere distinti, in linea generale, tra quelli inerenti all'esercizio di attività ricorrenti o periodiche nel corso della durata del contratto (c.d. recurring: es., spese per incasso rate, per copertura di rischio di credito); ovvero ad attività preliminari, imputabili a prestazioni svolte nella fase delle trattative e della formazione del vincolo e destinate ad esaurirsi con la stipulazione del contratto di credito al consumo (c.d. up front: es., oneri per istruttoria, verifica del merito creditizio del cliente).

Il Collegio rileva, altresì, che il predetto art 125 sexies del TUB ha subito una novella normativa introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), entrata in vigore lo scorso 25.7.2021, prevedendo in particolare che: *"Nel titolo II, all'articolo 12 del d.l. è premesso il seguente: «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):*

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) ...; (b) ...; (c) l'articolo 125 -sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 125 -sexies (Rimborso anticipato).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e

le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

Quanto sopra ha reso necessario risolvere il dubbio interpretativo sorto con riferimento alla disciplina transitoria contenuta nel citato decreto, ovvero se la novella normativa abbia o meno imposto un *revirement* dell'orientamento seguito dall'Arbitro e dalla giurisprudenza di merito maturata dopo la sentenza Lexitor, limitatamente ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021), come il contratto oggetto del presente ricorso, con le conseguenziali ricadute in punto di scrutinio degli oneri non maturati retrocedibili.

Sul punto è, quindi, intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il seguente principio di diritto:

“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. Sulla scorta di quanto affermato e considerato che al cliente sono stati già rimborsati i costi recurring, mentre i costi up front non sono retrocedibili, il ricorso non merita accoglimento”.

Il Collegio, fatta mente a quanto precede, ritiene di adeguarsi al principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la citata pronuncia n. 21676/2021 e decidere nel merito il ricorso in applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche sulla non retrocedibilità dei costi upfront dei contratti di finanziamento stipulati entro la data di entrata in vigore della novella normativa sopra illustrata.

La ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento: entrambe le parti concordato sulla estinzione del finanziamento dopo 51 rate su 120.

La domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

La commissione di attivazione è da ritenere di natura recurring nonostante la dizione riportata in contratto faccia espresso riferimento ad attività connesse alla fase antecedente del contratto e ciò per più ordini di motivi.

Innanzitutto non vi è corrispondenza tra la descrizione delle attività dedotte sotto la voce “commissione di attivazione” tra il contratto ed il SECCI. In quest’ultimo la descrizione delle attività dedotte nella commissione prevede espressamente la remunerazione dell’attività di “archiviazione documentale”.

Al riguardo si segnala che secondo l’orientamento ABF l’attività di “archiviazione documentazione per il periodo previsto dalla legislazione” è tale da rendere recurring l’intera commissione proprio perché individua una attività perdurante.

Per altro e similmente sulla base dell’orientamento consolidato dei Collegi, anche l’attività “archiviazione dati e documenti”, nell’ambito delle commissioni di istruttoria, rende la commissione recurring.

Sotto un diverso profilo, che concorre a corroborare ulteriormente la ascrivibilità della detta clausola tra quelle recurring, vi è il fatto che la commissione è riferita, ancorché esclusivamente nel SECCI, anche a remunerare “gli oneri del credito presso l’amministrazione dalla quale il Cliente dipende, ivi compresi i passaggi dello stesso cedente ad altre amministrazioni”. Detta attività è ritenuta dal consolidato orientamento come recurring con riferimento a modelli contrattuali predisposti anche da altri intermediari.

La commissione rete distributiva è anch’essa di natura recurring, giusto il fatto che remunera costi perduranti quali quelli sostenuti per il mantenimento dell’intera rete distributiva commerciale.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento come da ultimo rimodellati a seguito delle valutazioni richiamate nella illustrata decisione n. 21676/2021, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione di attivazione				764,10	Recurring	57,50%	439,36		439,36
Oneri rete distributiva				3.672,00	Recurring	57,50%	2.111,40		2.111,40
Totale				3.672,00					2.550,76

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella, per altro coincidente con quella pretesa in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari a € 2.551,00.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.551,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA